



PROT. N. (Vedi E-signature)

Costa di Rovigo, (Vedi E-signature)

All'Albo on Line
 Sezione REGOLAMENTI

Amministrazione trasparente -
 Sezione
PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO-POLITICO

REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE

(adottato ai sensi dell'art. 45 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 aggiornato al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78")

(Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 122 del 30/10/2023)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTA** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- CONSIDERATE** le funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";
- VISTO** la **delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del del 23/04/2021** di approvazione del **REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE** e successiva integrazione approvata con **delibera n. 10 del 17/12/2021** (ai sensi dell'art. 45 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129);

DELIBERA

di approvare il presente Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività negoziali dell'Istituzione Scolastica inerenti i servizi e le forniture.

Il medesimo Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 "cd. Codice dei contratti pubblici".

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento, in piena conformità con la normativa vigente, disciplina l'attività amministrativa inerente lo svolgimento dell'attività negoziale in capo alla Nostra Istituzione Scolastica e concretamente esercita da parte del Dirigente Scolastico con gli operatori economici, finalizzata all'acquisto di servizi e forniture, per assicurare il pieno soddisfacimento dei bisogni e delle necessità della collettività di riferimento.

Si vuole dare piena attuazione ai nuovi principi espressamente previsti dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici dotati di puntuale valenza operativa, con l'esplicito e duplice obiettivo di rendere chiari agli operatori e agli interpreti gli obiettivi sottesi all'adozione di questo regolamento e di aprire spazi di discrezionalità alle stazioni appaltanti, indotte a considerare tali principi alla stregua di criteri di orientamento e supporti motivazionali per l'individuazione delle regole da seguire in concreto nella loro attività amministrativa.

I principi in questione sono quelli enunciati nel titolo I° del nuovo Codice: **risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto organizzazione amministrativa, autonomia negoziale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi di lavoro.**

L'Istituzione Scolastica per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, pertanto, può stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori.

Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto.

ART. 2. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

In assenza di nomina di diverso soggetto, il RUP esercita anche le funzioni del Direttore dell'esecuzione. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto l'Istituto nomina nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura negoziale.

Il RUP è di regola individuato nel Dirigente Scolastico. Tuttavia nei casi di impossibilità oggettiva, può essere nominato RUP anche un diverso funzionario (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o personale del ruolo amministrativo, anche a tempo determinato), in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni nonché nel rispetto dei seguenti requisiti fissati dall'**Allegato I.2 del Codice**.

In particolare:

- deve trattarsi di soggetto che non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art.35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

- deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al Dirigente Scolastico.
- deve essere rispettato ogni altro requisito previsto per il RUP all'Allegato I.2 del Codice, fra cui i requisiti di professionalità di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 del Codice.

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dall'Allegato I.2 del Codice.

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 34 del Codice, e coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il RUP esercita tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e in particolare dall'Allegato I.2 del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Per le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e per gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi innovativi, il direttore dell'esecuzione può essere individuato nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, se in possesso di adeguata qualificazione.

ART. 3. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

L'Istituzione Scolastica adotta ai sensi dell'art. 37 del Codice su base triennale il programma degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Il suddetto programma di durata triennale inerente le forniture ed i servizi ed i relativi aggiornamenti annuali riguardano le commesse di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 e deve essere pubblicato sul nostro sito web o in alternativa apposta delibera del CDI di assenza di appalti con valori stimato oltre 140.000 euro.

Il calcolo del valore stimato di un contratto di lavori, forniture e servizi è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA.

ART. 4. FORMAZIONE DEI CONTRATTI

L'iter di formazione dei contratto dell'Istituzione Scolastica si articola nelle seguenti fasi:

- **DECISIONE A CONTRARRE:** l'Istituzione Scolastica manifesta la propria volontà di obbligarsi e predisporre un apposito atto in cui sono esattamente individuati: il fine perseguito, l'oggetto, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente.
- **AGGIUDICAZIONE:** la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica dell'Istituzione Scolastica di cui all'Art 45 del D.L. n 129 del 28/08/2018, ovvero nei casi imposti dalla legge e ovi risulti più conveniente per l'amministrazione, secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
- **STIPULAZIONE:** l'accordo viene formalizzato in un atto a firma digitale del Dirigente Scolastico nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente.

ART. 5. PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 36/2023 e del combinato-disposto dalle linee guida ANAC n° 4 approvate dal

Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ART. 6. VOLONTÀ DELLE PARTI

L'iniziativa presa dall'Istituzione Scolastica per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta; l'offerta della controparte invece è vincolante per la stessa per il periodo fissato dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera d'invito.

ART. 7. DECISIONE A CONTRARRE

L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, a seconda delle soglie indicate, previa decisione a contrarre di indicazione della procedura di affidamento.

La determina a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante di una pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D.lgs. 36/2023, art. 17 - Fasi delle procedure di affidamento).

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che contenga, in modo semplificato:

- a. l'oggetto dell'affidamento
- b. l'importo
- c. il fornitore
- d. le ragioni della scelta del fornitore, in particolare di essere in possesso di «documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuato tra gli iscritti in elenchi (es. ai sensi del **parere MIMS n. 1257/2022, è possibile utilizzare l'elenco degli o.e. presenti sul MEPA quale albo fornitori**) o albi istituiti dalla stazione appaltante» (artt. 50 e 100 del D.lgs. 36/2023) ed il possesso da parte sua dei requisiti di ordine generale (ai sensi art. 94 e successivi D.lgs 36/2023).
- e. nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecniche professionali (di cui art. 100 e successivi del D.lgs 36/2023), ove richiesti.

ART. 8. CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 52 del Codice, nelle **procedure di affidamento di cui all'art. 50, c.1 lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.**

A tal fine, nel mese di gennaio di ogni anno, il Direttore SGA procede a sorteggiare il 20% di tutte le dichiarazioni, relative a detti affidamenti diretti, rese nel periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente.

Per contratti di importo **superiore a 40.000 euro**, nel caso di affidamento di cui all'art. 50 c.1 lettere a) e b) la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto nelle forme previste dal Codice, procede alle verifiche del

possesto dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V del Libro II del Codice e dei requisiti di ordine speciale, se previsti, di cui all'art. 100 del Codice.

La verifica del possesto dei requisiti generali avviene con le modalità previste dall'art. 99 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La verifica dell'assenza di cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice e il possesto dei requisiti speciali, se previsti, avviene sempre tramite la consultazione del FVOE. In alternativa si procederà ai singoli controlli presso le banche dati delle distinte pubbliche amministrazioni.

ART. 9. SOGLIE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'Istituto procede all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di con le seguenti modalità:

- A. **affidamento diretto** per lavori di **importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesto di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- B. **affidamento diretto** dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesto di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- C. **procedura negoziata senza bando**, previa **consultazione** di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori** di importo pari o **superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;
- D. **procedura negoziata senza bando**, previa **consultazione** di almeno **dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o **superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice;
- E. **procedura negoziata senza bando**, previa **consultazione** di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice**.

Le indagini di mercato esplorative avvengono preferibilmente attraverso consultazione del catalogo elettronico MePA mediante l'utilizzo dello strumento di negoziazioni della trattativa diretta e del confronto preventivi.

Resta comunque fermo l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

ART. 10. VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO

I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per i contratti di servizi e forniture la **verifica di conformità è effettuata dal RUP** o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. **Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato.** La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

CAPO 2

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Visto l'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) per il quale *«In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018»;*

Visto l'art. 14, comma 4 del D.Lgs.13/2023 per il quale, imitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o PNC, le predette norme continuano ad applicarsi **fino al 31 dicembre 2023;**

IL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE di cui alla delibera n. 38 del 23/04/2021 e l'INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE di cui alla delibera n. 10 del 17/12/2021 del CDI estendono la propria validità fino al 31 Dicembre 2023 per le sole attività negoziali in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, **finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,** ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.

ART. 12. APPROVAZIONE

Il Regolamento del Consiglio d'Istituto per l'attività negoziale approvato con delibera **n. 38 del 23/04/2021** e successiva integrazione approvata con delibera **n. 10 del 17/12/2021** è abrogato dal 1 Gennaio 2024, salvo modifiche legislative nazionali.

ART. 13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Istituto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

I seguenti allegati sono parte integrante del presente provvedimento:

- **ALLEGATO 1 - ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI SERVIZI E FORNITURE**
- **ALLEGATO 2 - ELENCO FASCE DI IMPORTO PER SERVIZI E FORNITURE**

ALLEGATO 1 - ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI SERVIZI E FORNITURE
(ai sensi dell'art. 49 c.3 del D. Lgs. 36/2023)

	Area Merceologica	Codice	Categoria Merceologica
A	MOBILI E ARREDI	1	FORNITURA DI ARREDI PER AULE
		2	FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO
		3	FORNITURA DI ARREDI PER LABORATORI SCIENTIFICI E AULE MULTIMEDIALI
B	INFORMATICA, MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICIO	1	FORNITURA E NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI
		2	FORNITURA E NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER, SERVER, NOTEBOOK, MONITOR PER PC
		3	ASSISTENZA MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO, SCANNER, PLOTTER, STAMPANTI
		4	LIM PROIETTORI INTERATTIVI, MONITOR TOUCH,
		5	SOFTWARE (GESTIONALE, AMMINISTRATIVO, DIDATTICA, ...)
		6	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
		7	PROVIDER, RETI TELEMATICHE (LAN E WIFI)
		8	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB
C	CANCELLERIA E PRODOTTI CARTACEI	1	CANCELLERIA AD USO UFFICIO, MATERIALE CARTACEO, IMBALLI E CONTENITORI
		2	TIMBRI, TARGHE
		3	ALTRO
D	FORNITURA MATERIALI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
		2	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E TERMOIDRAULICO
		3	FORNITURA MATERIALE EDILE
		4	FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI
		5	FORNITURA DI TENDE E TAPPEZZERIE E RIVESTIMENTO DI ARREDI
		6	SISTEMI AUDIO E VIDEO, IMPIANTI INFORMATICI (reti LAN e reti WIFI)
E	IMPIANTISTICA	1	PICCOLE MANUTENZIONI EDILI
		2	PICCOLE MANUTENZIONI IDRAULICHE E TERMOIDRAULICHE

		3	PICCOLE MANUTENZIONI ELETTRICHE
		4	PICCOLE MANUTENZIONI INFISSI E LAVORI DI FALEGNAMERIA
		5	PICCOLE MANUTENZIONE FERRO E OPERE DA FABBRO
F	SERVIZI DI EDITORIA E STAMPA	1	LIBRI, LIBRI SCOLASTICI
		2	SERVIZI LEGATORIA
		3	SERVIZI GRAFICA E LAVORI TIPOGRAFICI IN GENERE
		4	SERVIZI EDITORIA
G	MATERIALI E SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI	1	SERVIZI AUDIO
		2	SERVIZI FOTOGRAFICI
		3	FORNITURA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
H	VESTIARIO	1	DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
		2	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DEL D.Lgs 81/2008
I	TRASPORTI, SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI, SERVIZI COMPLEMENTARI	1	NOLEGGIO PULLMAN
		2	RISTORAZIONE
		3	ALBERGHI
		4	SERVIZI AGENZIE DI VIAGGIO
L	SERVIZI DI SPEDIZIONI, FACCHINAGGIO E TRASPORTI	1	SERVIZI DI TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
		2	SERVIZI DI SPEDIZIONI NAZIONALI
		3	SERVIZI DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
M	FORNITURE ED ATTREZZATURE PER BAR E RISTORANTE, DERRATE ALIMENTARI	1	ATTREZZATURE PER BAR E CUCINE
		2	ALIMENTI PER RISTORAZIONE
		3	FORNITURE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
		4	FORNITURE DI PRODOTTI ITTICI
		5	FORNITURE DI FRUTTA E VERDURE
		6	FORNITURE DI PRODOTTI SURGELATI
		7	BEVANDE

		8	FORNITURA PRODOTTI "NO FOOD"
N	ALTRI SERVIZI	1	SERVIZI DI ASSICURAZIONE, BROKER ASSICURATIVO
		2	AGENZIE DI FORMAZIONE LINGUISTICA
		3	AGENZIE DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE
O	FORNITURE VARIE	1	PRODOTTI E MATERIALI PER LA SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA
		2	MATERIALE PER LO SPORT
		3	MATERIALI E PRODOTTI PER LA PULIZIA

ALLEGATO 2 - ELENCO FASCE DI IMPORTO PER SERVIZI E FORNITURE
(ai sensi dell'art. 49 c.3 del D. Lgs. 36/2023)

FASCIA	VALORE INIZIALE IN EURO	VALORE FINALE IN EURO
1	0	5000
2	5000,01	10.000
3	10.000,01	20000
4	20.00,01	40.000
5	40.000,01	60.000
6	60.000,01	80.000
7	80.000,01	100.000
8	100.000,01	120.000
9	120.000,01	139.999,99
10	OLTRE 140.000	